

**CONVENZIONE
TRA
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
E
SMART-RE SRL
ai sensi dell'art.133 delle N.T.A. del P.G.T. vigente**

Il **Comune di San Martino in Strada**, in persona del Responsabile del servizio Territorio e Ambiente, Ing. Massimo Boselli (di seguito per brevità "**Comune**"),

e

la soc. **SMART-RE srl** con sede sociale in San Martino in Strada, via per Cà di Bolli n. 11, con capitale sociale di Euro 418.000,00, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi e codice fiscale 11164100965 in persona del sig. Zucchetti Gianni, nato a Rho (MI) il 02/04/1957, codice fiscale ZCCGNN57D02H264Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, munito degli occorrenti poteri in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data, il cui verbale in copia certificata conforme si allega al presente atto, (di seguito per brevità "**Società**")

Premesso

1. che la Società Smart-Re Srl, con sede legale a San Martino In Strada via per Cà de Bolli, 11 ha rilevato la piena proprietà di un complesso ricreativo dotato di vari impianti sportivi e di locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande , bar e altri servizi commerciali, ubicato in località Sesto Pergola via per Cà de Bolli n.11 (località Cascina Pergola) , distinti al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 4, mappale 328 e mappale 329, mappale 328 sub. 2, mappale 328 sub. 3, mappale 328 sub. 4, mappale 328 sub. 5, mappale 328 sub. 702, mappale 328 sub. 703, mappale 328 sub. 704, mappale 328 sub. 701, mappale 329 sub. 1, mappale 329 sub. 701, mappale 328 sub. 9 e sub. 10;
2. che tali immobili sopra descritti sono stati realizzati a seguito di Convenzione di Piano di Recupero di cui all'atto in data 01/06/2007 n. 18209/181467 di repertorio Notaio Piercarlo Mattea di Lodi;
3. che il complesso suddetto è stato realizzato su area destinata dall'allora vigente P.R.G. ad attrezzature e servizi privati di uso pubblico e che il suo utilizzo era subordinata alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art.76 delle N.T.A. regolarmente approvata con Delibera di Giunta n.45 del 07.05.2009 e sottoscritta tra il Comune e la soc. Enterprise srl in data 03.06.2009;
4. che le aree suddette ricadono nel vigente P.G.T. in "**Aree per attrezzature e servizi privati di uso pubblico**" disciplinate dall'**Art. 133 N.T.A.** dove il punto 9 di tale articolo prevede che nelle aree per attrezzature e servizi privati di uso pubblico, la realizzazione delle attrezzature ivi consentite è subordinata ad una convenzione con l'amministrazione Comunale che garantisca l'utilizzo pubblico delle aree e delle attrezzature, con vincolo non preordinato all'esproprio;

5. che nelle aree suddette sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al Titolo IX Allegato 1 delle N.T.A. vigenti;

6. che l'edificazione su tali aree dovranno rispettare gli indici urbanistici previsti nelle N.T.A. vigenti;

7. che la Società attuale proprietaria del complesso ricreativo di cui sopra intende ampliare le attrezzature sportive e commerciali esistenti, mediante la realizzazione di quattro campi di paddle coperti con relativi spogliatoi, due campi da tennis coperti, una scala di servizio agli spogliatoi del primo piano, oltre ad un portichetto chiuso in aderenza al ristorante, per una nuova Superficie Lorda di Pavimento pari a mq. 3.450,00;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato il Comune e la Società, ut supra rappresentati

CONVENGONO

Art. 1

La Società, per sé o per i suoi aventi causa, si obbliga a partire dalla data di avvio dell'attività economica con apertura al pubblico della struttura:

- a. A concedere ai residenti del Comune di San Martino in Strada l'accesso alla piscina estiva e annessi servizi, applicando uno sconto del 15% sulla tariffa giornaliera, ad esclusione delle giornate di sabato e domenica;
- b. A concedere all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dello spazio polifunzionale interno alla struttura un giorno a trimestre, per incontri che non abbiano carattere di natura politica
- c. A concedere nel periodo estivo, l'accesso gratuito in piscina un giorno alla settimana, nella giornata di mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 15,00, per i ragazzi che frequenteranno il gest parrocchiale ed eventuali Centri Ricreativi Estivi organizzati dal comune, nei mesi di giugno e luglio. Resta inteso che non sarà ammesso il pasto al sacco. La proprietà fornirà uno spazio adeguatamente attrezzato e somministrerà alimenti e bevande (un panino o piadina + acqua o bibita) al medesimo costo che il Comune riconosce all'azienda incaricata con contratto d'appalto per la fornitura di refezione scolastica e pasti anziani.

Art. 2

La Società, per sé o per i suoi aventi causa, assume inoltre l'onere di eseguire i seguenti lavori di cura e manutenzione, a partire dalla data di presentazione della prima pratica edilizia:

Manutenzione del parcheggio esistente mediante:

2.1 Pulizia regolare e periodica;

2.2 Cura e taglio del verde con almeno 6 tagli/anno;

2.3 N.1 potatura biennale delle piante e siepi del parcheggio su indicazione dell'amministrazione comunale;

2.4 Manutenzione ordinaria/straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale del parcheggio antistante;

2.5 Sgombero neve e salatura del parcheggio;

Manutenzione e pulizia del sottopasso S.S.9 ciclo/pedonale mediante:

- 2.6 Pulizia regolare del sottopasso;
- 2.7 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione presente;
- 2.8 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pompaggio acque piovane;
- 2.9 Sgombero neve delle rampe di accesso e salatura delle stesse;
- 2.10 Fornitura e posa di n° 4 telecamere nel tratto ciclopedonale con caratteristiche indicate dalla Polizia Locale di San Martino in Strada;
- 2.11 Fornitura e posa di un server remoto per la gestione e l'integrazione delle telecamere fornite al sistema di videosorveglianza Comunale già esistente;
- 2.12 Messa a disposizione di un locale, esclusivamente accessibile solo al personale della Polizia Locale di San Martino in Strada, per la posa e la custodia del server remoto con caratteristiche fornite dalla stessa Polizia Locale;
- 2.13 Collegamento dell'impianto al sistema di videosorveglianza già esistente del Comune di San Martino in Strada.

Articolo 3

1. Le penali per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione sono le seguenti:
 - a) Omesso adempimento anche parziale degli obblighi di cui all'art.1: € 50,00 per ogni violazione accertata;
 - b) Omessi interventi di cui all'art.2: il Comune si riserva di procedere d'ufficio agli interventi con rivalsa di queste spese a carico della Società.
2. Qualora il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente Convenzione si dovessero ripetere nel tempo il Comune, previa diffida, potrà chiedere a titolo di penale una somma ulteriore pari ad € 2.000,00 per ogni infrazione.

Articolo 4 (Foro competente)

1. Per ogni controversia connessa/consequente all'interpretazione e/o all'applicazione della presente Convenzione è esclusa ogni competenza arbitrale. Il Foro competente è Lodi.